



**COMUNE DI SORBO SAN BASILE**  
PROVINCIA DI CATANZARO

Reg. Gen. Ord. n° 5/2018

Prot. n. 883 del 17.04.2018

Oggetto: Ordinanza contingibile ed urgente ex art. 54 del T.U.E.L. per la limitazione degli orari degli esercizi pubblici operanti nel territorio del Comune di Sorbo San Basile.

**LA COMMISSIONE STRAORDINARIA**

VISTO il D.P.R. del 13 Giugno 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana serie generale - n. 153 in data 03 Luglio 2017, con il quale è stata affidata a questa Commissione, previa sospensione degli Organi comunali, ai sensi dell'art. 143 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i., la gestione del Comune di Sorbo San Basile (CZ) per la durata di diciotto mesi;

PREMESSO che il D.L. 4/7/2006 n. 223, convertito, con modifiche, dalla legge 4/8/2006 n. 248 e successive modificazioni, all'art. 3, lett. *d-bis*, stabilisce che non possono essere applicati alle attività commerciali di cui al D.Lgs. n. 114/1998 e ss.mm. (vicinato, medie strutture di vendita, grandi strutture di vendita e centri commerciali) e a quelle di somministrazione di alimenti e bevande limitazioni inerenti il rispetto degli orari di apertura e di chiusura, l'obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonché l'obbligo della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell'esercizio;

CONSIDERATO che la presenza sul territorio urbano di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande in ambiti residenziali fa scaturire l'urgenza di trovare un punto di

equilibrio tra la giusta necessità di quiete avanzata dai residenti e le esigenze dei consumatori e dei gestori delle attività che intendono fornire servizi di svago e intrattenimento nelle ore serali e notturne;

- che corre l'obbligo di prevenire eventuali abusi di sostanze alcoliche che potrebbero determinare problemi di ordine pubblico e di turbativa della quiete pubblica in considerazione di piccoli episodi già verificatisi;
- che si ritiene di dover tutelare, in particolare, il riposo delle persone residenti o dimoranti, in presenza di locali aperti al pubblico che, nell'esercizio della loro attività o in relazione ai comportamenti della clientela, arrechino disagio ai predetti abitanti;
- che la presenza sul territorio di attività con orario serale e notturno genera un incremento del rumore ambientale, dovuto sia alle attività di intrattenimento che si svolgono *in loco*, che al comportamento degli avventori che si intrattengono in prossimità dei locali;
- che le problematiche evidenziate sono foriere di concreti e rilevanti pericoli, anzitutto per la salute psico-fisica dei cittadini residenti, nonché per l'ambiente ed altresì per la sicurezza urbana;
- che emerge, pertanto, la necessità di regolamentare gli orari degli esercizi commerciali nei quali è prevista la somministrazione di alimenti e bevande;

VISTA la circolare Ministero dello Sviluppo Economico prot. n° 0204339 – n°3644 del 28.10.2011, con la quale si evidenzia la possibilità per i Comuni di limitare con specifici atti provvedimenti le aperture dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, motivata e finalizzata a contenere le aperture notturne o stabilire orari di chiusura per motivi di pubblica sicurezza o per specifiche esigenze di tutela, "*potendosi legittimamente sostenere che trattasi di <<vincoli>> necessari ad evitare <<danno alla sicurezza ... e indispensabili per la protezione della salute umana ... dell'ambiente...>>*, ecc., espressamente richiamati, come limiti all'iniziativa e all'attività economica privata ammissibili, dall'art. 3, comma 1 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148";

RITENUTO, pertanto, legittimo stabilire specifici e motivati vincoli agli orari di apertura e di chiusura delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, attraverso

i quali, pur mantenendo una perdurante funzionalità dei pubblici esercizi, si contribuisca, al contempo, a garantire il rispetto della quiete e della sicurezza pubblica, contrastando le problematiche connesse alla somministrazione di alcoolici, all'inquinamento acustico ed ambientale, e, di conseguenza, tutelando anche la salute psicofisica delle persone;

CONSIDERATO che la giurisprudenza ha ritenuto pienamente legittimi i provvedimenti sindacali che optano per criteri riduttivi dell'orario di apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, al fine di assicurare all'esterno, come all'interno dei locali, il rispetto della normativa in materia di inquinamento acustico per la tutela della quiete pubblica quale espressione del diritto alla salute psicofisica dei cittadini;

RITENUTO che una riduzione oraria applicata ai pubblici esercizi possa concretamente contribuire: a contenere e prevenire fenomeni critici e di possibile conflitto ed insofferenza all'interno della comunità locale ed a tutelare gli stessi utenti ed avventori;

VISTO l'art. 54, comma 4 del predetto d.lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni, nel testo risultante dalla sentenza della Corte costituzionale 4-7 aprile 2011 n. 115, il quale prevede che: *"il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, contingibili ed urgenti, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione"*;

VISTO l'art. 54, comma 6 del predetto decreto legislativo nel testo vigente, il quale prevede che. *"in casi di emergenza, connessi con il traffico o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verificano particolari necessità dell'utenza o per motivi di sicurezza urbana, il sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici ..., adottando i provvedimenti di cui al comma 4"* del medesimo articolo, relativo alla ordinanze contingibili ed urgenti emanate dal sindaco stesso in qualità di ufficiale del Governo;

DATO ATTO che il presente provvedimento, di carattere contingibile ed urgente, ha natura sperimentale ed efficacia temporanea, fino al 31 dicembre 2018 e che la sua osservanza verrà sottoposta a costante vigilanza e monitoraggio, al fine di accertarne la concreta efficacia e disporre le eventuali necessarie proroghe e/o le modifiche che dovessero rendersi opportune e necessarie;



DATO ATTO, altresì, che il presente provvedimento non costituisce indebita restrizione alla libera concorrenza tra esercizi pubblici ma, in quanto connesso a finalità di tutela della salute, della sicurezza urbana, dell'ambiente e del patrimonio immobiliare e mobiliare pubblico, risulta pienamente coerente con il nuovo quadro normativo, trattandosi di misure ragionevoli, adeguate ed idonee a garantire le esigenze di tutela dei valori sopra richiamati;

RIBADITO che il presente provvedimento risulta coerente con gli orientamenti della giurisprudenza civile, penale ed amministrativa in materia di impatto degli esercizi pubblici in quanto impone delle bilanciate limitazioni solo agli esercizi che producono impatto diretto sui valori da tutelare (salute, ambiente e sicurezza pubblica);

VISTI:

- il d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni;
- il d.L. 4.8.2006, n. 148, convertito, con modifiche, dalla legge n. 248 del 4.8.2006 e ss.mm.;
- il Testo unico delle leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18.6.1931, n. 773 e successive modificazioni e il relativo regolamento di esecuzione, approvato con R.D. 6.5.1940, n. 635 e successive modificazioni;
- la legge n. 241/1990 e ss.mm.;
- il D.P.R. 1.3.1991, pubblicato in *G.U.* 8.3.1991, n. 57, recante: "Limiti massimi d'esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno";
- la legge quadro sull'inquinamento acustico n. 447 del 26.10.1995;
- il d.P.R. 14.11.1997, pubblicato in *G.U.* 1.12.1997, recante: "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore";
- la comunicazione del Vigile Urbano protocollo n. 881 del 16.04.2018 con la quale è stata manifestata la preventiva disponibilità degli esercenti all'osservanza degli orari stabiliti;

*per i motivi esposti in premessa*

**O R D I N A**

sono stabiliti degli specifici limiti agli orari di apertura e chiusura degli esercizi pubblici per la somministrazione di alimenti e bevande (bar, ristoranti, circoli privati con somministrazione) ubicati su tutto il territorio del Comune di Sorbo San Basile.

I limiti stabiliti sono i seguenti:

- **dall' 1 giugno al 30 settembre:** Apertura dalle ore 7,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 23,30 con l'eccezione del mese di agosto in cui i locali pubblici potranno posticipare la chiusura alle ore 01,00;
- **dal 1° ottobre al 31 maggio:** Apertura dalle ore 7,00 alle ore 13,00 e dalle ore 14,30 alle ore 22,30;
- **E' consentito all'esercente di posticipare l'apertura e di anticipare la chiusura dell'esercizio fino ad un massimo di un'ora rispetto all'orario stabilito.**

La presente ordinanza ha natura sperimentale ed efficacia **dal 1° maggio 2018 sino al 31 dicembre 2018**, salva espressa proroga.

In caso di violazione del presente provvedimento verrà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al combinato disposto dell'art. 186 del R.D. 6.5.1940 n. 635 e dell'art. 221-bis, secondo comma del R.D. 18.6.1931, n. 773 e successive modificazioni, da un minimo di euro 154,00 ad un massimo di euro 1.032,00, con le modalità di cui alla legge n. 689/1981 e ss.mm.

In caso di reiterata inottemperanza alla presente ordinanza verranno inoltre applicate le misure amministrative di sospensione dell'attività, secondo quanto previsto dalla vigente disciplina sulle attività commerciali di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

### **DISPONE**

**La revoca dell'Ordinanza n. 7 del 20 agosto 1992.**

### **DISPONE INOLTRE**

Che la presente ordinanza sia resa pubblica mediante pubblicazione all'albo pretorio *online* dell'Ente, sul sito web del Comune e tramite avviso pubblico.

La stessa verrà notificata agli esercizi direttamente interessati a cura dell'Ufficio di Polizia Municipale.

L'eventuale inottemperanza alla presente ordinanza sarà accertata dalla Polizia Municipale e dalle altre forze di polizia.

Il presente provvedimento viene trasmesso per opportuna conoscenza e/o per quanto di rispettiva competenza: Sig. Prefetto di Catanzaro, al Sig. Questore di Catanzaro, al Sig. Comandante Provinciale dei Carabinieri di Soveria Mannelli (CZ), Al Sig. Comandante della Stazione dei Carabinieri di Taverna (CZ), al Sig. Comandante Provinciale della

Guardia di Finanza di Catanzaro, all'Agencia Regionale Protezione Ambiente per la Calabria- Catanzaro, all'Ufficio di Polizia Municipale di Sorbo San Basile; al Sig. Comandante della Polizia Provinciale di Catanzaro; al Sig. Segretario Comunale.


Responsabile del procedimento è il Sig. Vito Giovanni Madia, Responsabile del Settore Amministrativo ed Attività produttive del Comune di Sorbo San Basile.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di fare osservare il presente provvedimento.

Avverso il presente provvedimento è ammesso entro 60 giorni dalla data di pubblicazione ricorso al TAR Calabria - Catanzaro o, in alternativa, entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

#### Il Responsabile del Procedimento

Vito Giovanni Madia



#### LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Ferrara Micucci Borruto

